

ACCORDO CONTRATTUALE

Tra:

la **ASPM SORESINA SERVIZI S.p.a.**, (nel prosieguo ASS), con sede legale in Soresina (Cremona), via Cairoli 17, C.F. e Partita IVA 01300290192, in persona del dr. Gianfranco Ferrari, Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASS;

e:

la **ASPM SERVIZI AMBIENTALI s.r.l.**, (nel prosieguo ASA), con sede legale in Soresina (Cremona), via Cairoli 17, C.F. e Partita IVA 01435010192 in persona del sig. Sergio Ferrari, Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASA, definite, di seguito, congiuntamente, le "Parti":

premessi:

- 1) che ASS detiene l'80% del capitale sociale di ASA;
- 2) che ASS e la controllata ASA hanno per oggetto attività tra loro simili e complementari e che presentano comuni esigenze e problemi di gestione;
- 3) che la ASS è proprietaria e/o ha la disponibilità di alcuni beni ad oggi precisati nell'elenco dei beni che, sottoscritto dalle Parti per identificazione ed accettazione, si allega al presente accordo contrattuale quale Allegato A;
- 4) che la ASA ha interesse ad utilizzare, congiuntamente ad ASS, i beni di cui all'Allegato A ed ASS è disposta a concedere alla ASA l'utilizzo dei beni di cui all'Allegato A alle condizioni di cui *infra*, mantenendo tuttavia la titolarità del titolo in forza del quale ha la disponibilità dei beni e la gestione degli stessi;
- 5) che ASA necessita inoltre di un supporto nei settori tecnico ed amministrativo, ma che tali necessità sono comunque contenute entro limiti tali da rendere eccessivo ed antieconomico il potenziamento della propria struttura interna;
- 6) che ASS dispone di una struttura tecnica ed amministrativa vasta, efficiente ed esperta nella gestione di tutti i settori funzionali di una azienda di servizi modernamente organizzata, che presenta riserve di operatività non interamente utilizzate;
- 7) che ASS è in grado di ed è disposta a fornire o fare in modo che vengano forniti, attraverso l'utilizzo del proprio personale e/o di risorse esterne, ad ASA i servizi che questa necessita nei settori tecnico ed amministrativo, come *infra* precisati;

- 8) che è interesse di ASS utilizzare parte della propria struttura a beneficio della ASA, al fine di ottenere un più completo sfruttamento delle risorse all'interno del gruppo;
- 9) che è interesse di ASA di avvalersi dei beni e dei servizi di ASS al fine di contenere i costi di struttura entro i limiti delle proprie necessità;

TUTTO CIÒ PREMESSO
E COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ACCORDO CONTRATTUALE,
TRA LA ASS E LA ASA, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1.1. Il presente contratto disciplina le prestazioni di servizi elencati ai successivi punti 1.2 e 1.3 erogati da ASS ad ASA.

1.2. Servizi di carattere logistico

ASS mette a disposizione di ASA, che accetta, i Beni posseduti a titolo di proprietà o di altro titolo idoneo da ASS ed elencati nell'Allegato A.

Tali Beni vengono dalle Parti riconosciuti idonei, per tipologia e stato di manutenzione, ad essere utilizzati per lo svolgimento da parte della ASA dell'attività di impresa da essa esercitata.

1.3. Servizi di carattere tecnico ed amministrativo

ASS svolgerà in via ordinaria e sistematica a favore di ASA, che accetta, le seguenti attività di carattere tecnico ed amministrativo, necessarie per il normale funzionamento di ASA.

a) Consulenza e supporto tecnico-amministrativo.

Tale servizio potrà avere ad oggetto in via esemplificativa e non esaustiva la gestione della contrattualistica, con particolare riferimento alle norme tecniche ed economiche di volta in volta emanate dalle competenti Autorità locali e statali.

b) Gestione delle pratiche inerenti clienti e fornitori.

Tale servizio potrà avere ad oggetto in via esemplificativa e non esaustiva la gestione dei rapporti contrattuali con l'utenza domestica e non, la predisposizione e la gestione dei contratti determinanti passività per ASA.

c) Gestione della ragioneria.

Tale servizio potrà avere ad oggetto in via esemplificativa e non esaustiva la tenuta della contabilità generale, industriale, I.V.A., clienti e fornitori, collaboratori, la gestione del bilancio C.E.E.

I servizi di cui al presente punto verranno resi d'ufficio ed in via continuativa oppure a seguito di richiesta di ASA.

1.4. Altri servizi

Ad integrazione delle prestazioni di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3, ASS si rende disponibile a fornire ad ASA altri beni o servizi di consulenza/supporto ed operativi.

La richiesta per l'utilizzo di beni ulteriori o l'erogazione di altri servizi dovrà essere inoltrata con congruo anticipo ad ASS, al fine di consentirne una valutazione in termini di disponibilità e di pianificazione dei tempi di approntamento.

In caso di disponibilità di ASS a consentire l'utilizzo di tali beni o ad erogare tali servizi, le Parti concorderanno le relative modalità ed i tempi di concessione/esecuzione ed il preventivo di spesa (in termini di ore e/o costo).

ARTICOLO 2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

2.1. Servizi di carattere logistico

I servizi di cui al punto 1.2 saranno erogati d'ufficio e in via continuativa oppure a seguito di richiesta di ASA.

In qualunque momento nella vigenza del presente accordo contrattuale ASA potrà utilizzare i beni risultanti dall'Allegato A e gli eventuali, ulteriori beni che la ASS dovesse acquistare o di cui dovesse avere la disponibilità nella vigenza del presente accordo contrattuale, che le Parti concorderanno di aggiungere a quelli allo stato indicati nell'Allegato A.

2.2. Servizi di carattere tecnico ed amministrativo:

I servizi di carattere tecnico ed amministrativo di cui al punto 1.3 saranno erogati d'ufficio e in via continuativa oppure a seguito di richiesta di ASA.

2.3. Altri servizi:

Gli altri servizi di cui al punto 1.4, saranno erogati a fronte di specifica richiesta di ASA e dell'approvazione, da parte di quest'ultima, del preventivo di spesa formulato da ASS.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DI ASS

- 3.1. In relazione ai servizi di cui al punto 1.2, ASS avrà l'obbligo di provvedere alla gestione dei beni di cui all'Allegato A, provvedendo in particolare alla loro ordinaria e straordinaria manutenzione.
- 3.2. In relazione ai servizi di carattere tecnico ed amministrativo di cui al punto 1.3, ASS avrà l'obbligo di erogarli ad ASA secondo le modalità, le procedure e gli standard di qualità che ASS pratica per sé o secondo le modalità praticate dagli enti o società da essa incaricati, ferma restando che la stessa ASS sarà l'unica responsabile per la corretta erogazione delle prestazioni.

La tempestività nell'erogazione dei servizi da parte di ASS sarà correlata alla natura degli stessi, fatta salva la facoltà, da parte di ASA, di segnalare eventuali priorità di intervento.

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVE E FATTURAZIONE

4.1. Servizi di carattere logistico

Il corrispettivo annuo a carico di ASA per l'utilizzo dei beni di cui al punto 1.2 sarà determinato a fine anno sulla base dei costi indotti ad ASS dalla condizione di proprietà e/o possesso degli beni medesimi (ammortamenti, oneri finanziari, oneri di conservazione, ecc. contabilizzati alla data del 31/12/2008), per la parte proporzionale all'effettivo utilizzo dei servizi da parte di ASA, maggiorati dell'1%.

Il corrispettivo così determinato dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2009.

4.2. Servizi di carattere tecnico ed amministrativo:

Il corrispettivo annuo a carico di ASA per i servizi di carattere tecnico ed amministrativo di cui al punto 1.3 sarà determinato a fine anno sulla base dei costi diretti ed indiretti sostenuti da ASS, per la parte proporzionale all'effettivo utilizzo dei servizi da parte di ASA, maggiorati dell'1%.

La fatturazione del corrispettivo di cui sopra sarà effettuata in un'unica soluzione, entro il 31 maggio 2009.

4.3. Altri servizi:

I corrispettivi a carico di ASA per l'eventuale erogazione di servizi diversi, di cui al punto 1.4 saranno fatturati ad ASA sulla base delle ore e/o dei costi e alle scadenze concordate in sede di preventivo.

I corrispettivi di cui al presente articolo 4 saranno soggetti ad IVA con aliquota 20%.

ARTICOLO 5 – DURATA

5.1. Il presente accordo contrattuale avrà decorrenza 1° aprile 2008 e durata sino al 31 dicembre 2008 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con mezzi idonei entro il 30° giorno anteriore alla scadenza.

ARTICOLO 6 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

6.1. E' fatto divieto ad ASA di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto e/o le singole prestazioni, servizi o in generale diritti od obbligazioni ivi pattuiti, senza il preventivo consenso scritto di ASS.

ARTICOLO 7 – FORO COMPETENTE

7.1. Qualsiasi controversia relativa o comunque connessa all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente accordo contrattuale, è devoluta al giudizio rituale di un Collegio Arbitrale.

Il Collegio deciderà secondo diritto; ad esso è fatto espresso divieto di statuire secondo equità, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

I primi due arbitri del collegio saranno nominati uno da ciascuna delle parti secondo le modalità previste dall'art. 810 c.p.c., il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, sarà nominato da accordo tra i primi due entro il termine di trenta giorni dalla nomina del secondo o, in difetto di ciò, dal Presidente del Tribunale di Crema su istanza della parte più diligente.

Per volontà delle parti, il Giudice competente ai sensi del citato art. 810 c.p.c., sarà il Presidente del Tribunale di Crema, sede del Collegio Arbitrale sarà Crema. Al procedimento arbitrale saranno applicabili le norme dell'art. 806 ss. del c.p.c..

Per espressa volontà delle Parti, il Collegio Arbitrale sarà competente alla liquidazione delle spese del procedimento e di difesa.

7.2. In ogni caso, per eventuali controversie sottratte per disposizione di legge alla competenza Arbitrale, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Crema.

ARTICOLO 8 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE, ESSENZIALITÀ ED INSCINDIBILITÀ DELLE CLAUSOLE

8.1. Per quanto non previsto dal presente accordo contrattuale, le Parti richiamano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi complementari.

8.2. Tutte le clausole del presente accordo contrattuale, sono, per espressa volontà delle Parti, essenziali ed inscindibilmente connesse. Le Parti dichiarano espressamente la presente pattuizione essenziale ed espressamente dichiarano e riconoscono che solamente in funzione di essa si sono determinate all'accordo contrattuale.

ARTICOLO 9 – REGISTRAZIONE

9.1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, a norma della vigente legge sull'imposta di registro, con oneri a carico della Parte richiedente.

*

Letto, confermato e sottoscritto il presente accordo contrattuale dalle Parti, dichiarandolo esse nel suo complesso e in ogni sua singola parte del tutto conforme alle loro volontà.

Soresina, 10 aprile 2008

ASPM SORESINA SERVIZI S.p.A.

ASPM SERVIZI AMBIENTALI s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ., per esplicita approvazione delle seguenti clausole:

Art. 5) Durata

Art. 6) Divieto di cessione del contratto

Art. 7) Foro competente

ASPM SORESINA SERVIZI S.p.A.

ASPM SERVIZI AMBIENTALI s.r.l.

ALLEGATO A) ALL'ACCORDO CONTRATTUALE

ELENCO DEI BENI

Vedi lista inventariale

Soresina, 10 aprile 2008

ASPM SORESINA SERVIZI S.p.A.

ASPM SERVIZI AMBIENTALI s.r.l.
